

FEDERAZIONE REGIONALE INGEGNERI D'ABRUZZO

Osservazioni al Testo Unico LL.PP. Della Regione Abruzzo

Art. 1 comma 2: Eliminare l'ultimo periodo "salvo il caso in cui tale contributo sia concesso per lavori conseguenti agli effetti prodotti da calamità naturali";

Art. 2 comma 4: eliminare completamente in quanto le opere di urbanizzazione anche se a scomputo degli oneri concessori rivestono il carattere pubblico interesse e, pertanto, ricadono nell'ambito di applicazione della Legge.

Art. 4 comma 1: aggiungere: in possesso del titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia richiesta, con anzianità di servizio in ruolo tecnico di almeno 5 anni.

Art.4 c.2 aggiungere "comparando le esigenze d'ufficio alla entità e complessità degli interventi programmati"

Art. 4 comma 4: "Il RUP svolge anche attività di progettazione e direzione nel caso in cui le ristrettezze dell'organico dell'ente lo impongano e le proprie competenze professionali lo consentano ad eccezione degli interventi degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. h) ed i) del DPR 554/99, nonché per opere di rilevanza architettonica o ambientale, e di interventi superiori ad € 200.000,00. In ogni caso tali soggetti devono essere abilitati all'esercizio della professione." *(Non si comprende, comunque, il significato dell'affermazione "allorché la ristrettezza dell'organico dell'ente lo consenta" poiché già la Legge 109/94, all'art. 17, comma 4, stabilisce che "la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti,possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d, e), f) e g)" di cui al comma 1 del medesimo articolo. Si consiglia pertanto di fare riferimento all'art. 17, comma 4, della L. 109/94.)*

Art. 4 aggiungere c.7 "Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato RUP, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato mediante stipula di apposita polizza assicurativa"

Art. 4 aggiungere c.8 "Il RUP cura, anche avvalendosi di soggetti esterni di fiducia della stazione appaltante, la redazione di un documento preliminare contenente gli atti e le indicazioni necessari per la redazione del progetto."

Art. 5 comma 1: alla lett. c) l'accertamento della corretta assunzione da parte dell'Impresa del Personale impiegato deve essere limitato alla "verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti" come dettato dall'art. 124, comma 4°, lett. a), del D.M. 145/00.

Art. 5 comma 2: è necessario ribadire che l'incarico può essere dato all'esterno nei casi previsti dall'art. 17, comma 4, della L. 109/94.

Art. 7, comma 4, lett. f): la determinazione annuale dell'elenco regionale dei prezzi per le opere pubbliche deve essere stabilita previa consultazione con le Associazioni di categoria e gli

Ordini professionali del settore delle costruzioni ;

Art. 15, comma 1: è necessario affermare che gli elaborati da redigere per il progetto devono essere correlati alle dimensioni economiche e alla tipologia e categoria dell'intervento, come prescritto dall'art. 18, comma 1°, del DPR 554/99;

Art. 15, comma 1 lett.c: si propone che le planimetrie con indicazione delle curva di livello siano in scala non inferiore a 1:5000 a causa della mancanza di basi cartografiche con curve di livello alla scala 1:2000; manca , inoltre, la prescrizione che tale progetto deve contenere un quadro economico con livello minimo di approfondimento che sarà ampliato ed adeguato nelle successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva.

Art. 16 comma 1: alla lett. e) è necessario inserire che i calcoli devono essere "preliminari" come stabilisce anche l'art. 25, comma 2°, punto c) del DPR 554/99 ;

Art. 17, comma 1: eliminare completamente la lettera c) ed in sua sostituzione inserire quanto dettato dall'art. 39, comma 8°, del DPR 554/99 inerente la progettazione esecutiva degli impianti;

Art. 17 comma 1: alla lett. g) è necessario stralciare la parte ".....e per esso non possono essere concesse sospensioni o proroghe dei lavori per cause di forza maggiore; qualora la causa di forza maggiore perduri, i lavori devono essere sospesi a partire dal superamento del numero di giorni di andamento stagionale sfavorevole preventivato nel cronoprogramma". Tale enunciato equivale ad affermare che è possibile sospendere in ogni caso per avverse condizioni climatiche o di forza maggiore come stabilito già dall'art. 24 del D.M. 145/00 ma si arriverebbe a tale procedura dopo aver seguito un percorso farraginoso con appesantimento inutile del procedimento amministrativo. Quindi , eliminando tale frase si ottiene lo stesso risultato ma con minore burocratizzazione.

Inoltre, non è corretto affermare a priori che i costi generali non devono superare il 10 % in quanto questi possono comprendere, oltre alle spese tecniche, anche i costi per rilievi, compenso per consulenze geologiche, accertamenti e indagini, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità, ecc. **PERTANTO NON E' ESATTO RICOMPREDERE LE SPESE TECNICHE ALL'INTERNO DEI COSTI GENERALI , CHE A LORO VOLTA NON POSSONO SUPERARE IL 10 %**, in quanto esiste ed è vigente la tariffa professionale di cui al D.M. 04.04.2001 che costituisce il minimo inderogabile. Ad avvalorare tale precisazione è proprio l'art. 17 , comma 14-quater, della L. 109/94 nel testo in vigore di recente modificato dalla L. 166/02 in base al quale **" Ogni patto contrario (relativamente alle tariffe professionali vigenti) è nullo"**. Inoltre, l'importo degli imprevisti inseriti nel quadro economico non deve superare il 5 %.

Art. 21: sostituire l'art. 21 e ritornare a quanto prescritto dall'art. 30 c,6 della L. 109/94 nel t.v. prevedendo, fermo restando il carattere essenziale della terzietà, la possibilità di affidare l'attività di validazione in capo agli Ordini Professionali.

Art. 22: il Responsabile del procedimento deve procedere all'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi successivamente all'approvazione del progetto **definitivo**";

Art.23: prevedere la possibile partecipazione dell'Ordine Provinciale ai lavori della conferenza dei servizi, per l'espressione di un giudizio consultivo e non vincolante.

Art. 26: alla lett. g) è indispensabile inserire la precisazione che per la trattativa privata è necessario

il progetto esecutivo in quanto tale forma di gara è attualmente ammissibile anche per importi fino a 500.000,00 euro e senza obbligo di giustificazione fino a 100.000 € (Redigere un progetto preliminare per un tale importo ed affidarlo a trattativa privata comporterebbe l'insorgere di contenziosi tra Impresa e Pubblica Amministrazione a causa del livello di minimo approfondimento di tale fase progettuale.)

- Art. 27:** il capitolato speciale d'appalto deve contenere quanto dettato dall'art. 45 del DPR 554/99;
- Art. 34 comma 2°:** i danni per cui i professionista deve assicurarsi sono quelli riportati all'art. 30 comma 5° della Legge 109/94;
- Art. 34, comma 4°:** tale enunciato è in contrasto con l'art. 28, comma 3°, della proposta stessa di Legge regionale;
- Art. 34 comma 5°:** si rimanda il contenuto delle lett a) b) e c) a quanto contenuto dall'art. 105 del DPR 554/99;
- Art.35 c.1 dopo la parola affidati aggiungere “ salvo casi d'urgenza dal RUP con pubblicazione per almeno 15 gg. di un apposito avviso pubblico”
- Art. 35 comma 3°:** si propone di eliminare tale articolo in quanto in evidente contrasto con la Legge 109/94 oltre che penalizzare il Professionista per fatti a lui estranei;
- o in alternativa:**
se non sono trascorsi sei mesi dall'accettazione formale dell'incarico di progettazione.
- Art. 36:** il D.lgs. 157/95 deve essere applicato per gli incarichi il cui corrispettivo è superiore ad € 200.000,00 mediante licitazione privata o pubblico incanto come prescritto dall'art. 65 del DPR 554/99; per gli incarichi di importo compreso tra 100.000,00 e 200.000,00 deve essere applicata la normativa prevista dagli artt. 62, 63 e 64 del DPR 554/99;
- Art. 37:** si rende necessario , come illustrato per l'art. 36, sostituire tale articolo con gli art. 66, 67, 68., 69 e 70 del DPR 554/99;
- Art. 39:** *si propone di eliminare tale articolo in quanto in contrasto con la vigente normativa;*
- Art. 40:** gli elementi di valutazione non sono quelli previsti dall'art 64 del DPR 554/99 che privilegiano in maggior modo la professionalità e le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta; pertanto si chiede di uniformare tale articolo al dettato dell'art. 64 del DPR 554/99;
- Art. 41:** si chiede l'eliminazione di tale art. per le motivazioni di cui all'art. 40;
- Art. 42:** si chiede l'eliminazione di tale art. per le motivazioni di cui all'art. 40 e comunque da applicarsi per onorari superiori a 200.000 €come stabilito dal D.Lgvo 157/95.;
- Art. 96 comma 3°:** da eliminarsi già previsto al c.2 del medesimo articolo
- Art. 97:** si chiede l'eliminazione e sostituzione con il comma 5° dell'art.21 della Legge 109/94;
- Art. 112 comma 1°:** tale articolo va sostituito con l'art. 123 del DPR 554/99;
- Art. 112 comma 2°:** aggiungere “ ..ed ha il compitodell'Amministrazione tramite richiesta scritta del RUP”;

Art. 113 comma 4°: si propone di eliminare tale comma;

Art. 114 comma 2°: si prone di eliminare “ ...ma le stesse.....dei lavori”;

Art. 117: E’ necessario sostituire tale articolo con l’art. 4 del D.M. 145/00;

Art. 120 comma 2°: si propone di eliminare la parte a partire da “ A tal fine il collaudatore, all’inizio delle sue operazioni , provvede”;

Art. 122: tale articolo deve essere sostituito con l’art. 140 del DPR 554/99;

Art. 126: fare riferimento all’art. 129 del DPR 554/99 e all’art. 9 del D.M. 19/4/2000;

Art. 129, comma 2°: eliminare da “salvo che ... base di gara”;

Art. 130, comma 2°: eliminare da “che possono essere a scadenze fisse”;

Art. 130, comma 5°: sostituire con l’art. 115 del DPR 554/99;

Art. 131: sostituire il titolo “Scopo della contabilità” con il nuovo titolo “Contabilità”;

Art. 132: inserire il sommario del registro di contabilità;

Art. 134 commi 3° e 4°: sostituire con l’art.160 del DPR 554/99;

Art. 134 comma 5°: eliminare “settimanalmente”;

Art. 138: sostituire “quindici” con “trenta”;

Art. 142 comma 1°: sostituire “dall’avvenuta conoscenza del danno” con “da quello del verificarsi del danno”;

Art. 142 comma 4°: sostituire “significativamente evitarlo” con “la colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere”;

Art. 142 comma 6°: sostituire “all’impianto” con “utensili, di attrezzature”;

Art. 142: aggiungere i commi 4° e 5° dell’art.20 del DM 19.4.2000;

Art. 144: sostituire integralmente con l’articolo 31 del D.M. 19.4.2000;

Art. 145 comma 2°: eliminare;

Art. 154 comma 4°: eliminare;

Art. 162: sostituire con l’art. 11 del DM 19.4.2000;

Art. 163: sostituire con l’art.136 del DPR 554/99;

Art. 164: eliminare;

Art. 166 comma 1°: eliminare “questo deve”lavori”.

Art. 166 comma 3°: eliminare “salvo il disposto dell’art.190” e aggiungere “ e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite”;

Art. 166 comma 4°: sostituire “responsabile del procedimento” con “direttore dei lavori, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni dell’organo di collaudo”;

Art. 166 comma 5°: sostituire con il comma 8° dell’art.15 del DM 19.4.2000;

Art. 167: sostituire con l’art.16 del DM 19.4.2000;

Art. 168 comma 3°: aggiungere dopo “in cui” “, a giudizio esclusivo del Direttore dei Lavori,”;

Art. 169 comma 5°: sostituire con il comma 5° dell’art.22 del DM 19..2000;

Art. 178 comma 1°: sostituire “stimato in sede progettuale e stabilito in contratto” con “contrattualmente previsto, il contratto” e “risulti eseguito a regola d’arte” con “sia conforme alle obbligazioni assunte”;

Art. 178 comma 2°: eliminare;

Art. 179 : eliminare;

Art. 180 : eliminare;

Art. 183 comma 2° : aggiungere “in caso di affidamento interno; in caso di affidamento a liberi professionisti secondo le vigenti tariffe professionali”;

Art. 183 comma 5° : eliminare e sostituire con il comma 4° dell’articolo 188 del DPR 554/99

Art. 183 comma 6° : eliminare

Art. 186 comma 3° : eliminare “La spesa a carico dell’appaltatore non può eccedere lo 0,5% dell’importo contrattuale”.

Art. 201 : ?